

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2182 DELLA COMMISSIONE**del 24 novembre 2015****concernente una misura adottata dalla Germania a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di vietare l'immissione sul mercato di un tipo di macchina per la spiumatura di volatili***[notificata con il numero C(2015) 8086]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, la Germania ha informato la Commissione di una misura volta a vietare l'immissione sul mercato di una macchina per la spiumatura di volatili del tipo RF- 169 distribuita dalla Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino.
- (2) Il motivo della misura è la non conformità della macchina per la spiumatura di volatili con i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
- (3) Le sezioni 1.2.3 «Avviamento» e 1.2.4.1 «Arresto normale» dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE prescrivono che la macchina sia munita di un dispositivo di comando che ne impedisca l'avviamento automatico e imprevisto e garantisca che l'operatore possa in ogni momento fermare la macchina in condizioni di sicurezza. La macchina per la spiumatura è munita di un cavo di alimentazione flessibile con una spina che contiene un piccolo quadro di distribuzione con un differenziale ad alta sensibilità. L'avviamento intenzionale e l'arresto normale si eseguono, in conformità alle istruzioni operative, inserendo una spina in una presa e rimuovendola. La macchina non è munita di alcun interruttore on/off.
- (4) La sezione 1.2.4.3 «Arresto di emergenza» dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE prescrive che la macchina sia munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza che consentano di evitare situazioni di pericolo in corso o imminente. A causa della lunghezza (3,4 m) del cavo di alimentazione flessibile, della mancanza di un interruttore on/off e del fatto che la macchina può essere spenta solo staccando la spina dalla presa, un rischio immediato può essere evitato solo tramite un dispositivo di arresto di emergenza della macchina.
- (5) La sezione 1.2.6 «Guasto del circuito di alimentazione di energia» dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE prescrive che l'interruzione, il ripristino dopo un'interruzione o la variazione, di qualsiasi tipo, dell'alimentazione di energia della macchina non creino situazioni pericolose. Quando l'alimentazione è ripristinata la macchina per la spiumatura si avvia immediatamente, il che potrebbe dare luogo a una situazione di pericolo.
- (6) La sezione 1.3.7 «Rischi dovuti agli elementi mobili» dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE prescrive che la macchina eviti i rischi di contatto che possono provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, sia munita di ripari o dispositivi di protezione. Gli elementi mobili di trasmissione della macchina per la spiumatura sono accessibili attraverso lo scivolo di scarico delle piume sul lato della macchina e attraverso il suo lato inferiore. La macchina non si ferma quando il pannello è aperto, e quindi parti del corpo dell'utilizzatore possono entrare in contatto con meccanismi rotanti e subire lesioni.
- (7) La sezione 1.5.1 «Energia elettrica» dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE prescrive che la macchina sia progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia elettrica. I cavi devono essere scelti in modo da essere adatti a tutte le condizioni di uso, alle influenze esterne e alle sollecitazioni meccaniche. I cavi in PVC utilizzati per la macchina (H05VV-F e 53 RVV 300/500 V) sono concepiti per: carichi leggerissimi, leggeri e normali, gocce che possono cadervi in presenza di acqua e uso temporaneo all'aperto. Dal momento che, quando la macchina è utilizzata per le finalità previste, è necessario prevedere l'eventualità che il cavo di alimentazione venga bagnato e che i carichi possano rivelarsi pesanti, tale cavo è classificato come pericoloso.

⁽¹⁾ GUL 157 del 9.6.2006, pag. 24.

- (8) La sezione 1.7.3 «Marcatura delle macchine» dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE prescrive che la macchina rechi, in modo visibile, leggibile e indelebile, indicazioni di minima. La macchina per la spiumatura non reca alcuna indicazione dell'anno di fabbricazione, e la targhetta di identificazione non è fissata sulla macchina in modo permanente. Il motore non reca numero di serie o simbolo di identificazione del fabbricante, numero dei trefoli, norme applicate, classe di temperatura/limite di temperatura né fattore/i di potenza nominale.
- (9) La Commissione ha invitato la Fringo GmbH&Co.KG a presentare le sue osservazioni in merito alla misura adottata dalla Germania. Non è pervenuta alcuna risposta.
- (10) L'esame delle prove fornite dalle autorità tedesche conferma che la macchina per la spiumatura dei volatili del tipo RF-169 distribuita dalla Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino non è conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/42/CE, e che tale mancanza di conformità comporta gravi rischi di lesioni per gli utilizzatori. È pertanto opportuno considerare giustificata la misura adottata dalla Germania,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura adottata dalla Germania che vieta l'immissione sul mercato di una macchina per la spiumatura di volatili del tipo RF-169 distribuita dalla Fringo GmbH&Co.KG, Kurfürstendamm 96, 10709 Berlino è giustificata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2015

Per la Commissione
Elzbieta BIENKOWSKA
Membro della Commissione
